




CAI - SAT
SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO
"GIORGIO GRAFFER"
Vai Manci 57 - 38122 Trento



SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO "GIORGIO GRAFFER"

STATUTO

approvato dall'Assemblea Ordinaria del 18 novembre 2011



CAI - SAT
SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO
"GIORGIO GRAFFER"
Vai Mancì 57 - 38122 Trento



PREMESSA ALLO STATUTO

Nell'anno 1941 è stata costituita in provincia di Trento la Scuola di Alpinismo "Giorgio Graffer", fondata dalla SUSAT - Sezione universitaria della SAT. Dal 1966 il Gruppo Rocciatori della SAT, organizza un Corso Primavera di Roccia che dal 1981 è intitolato a Bepi Loss e, dal 1985, anche un corso di Sci Alpinismo. Dal 1975 infine la SOSAT - Sezione Operaia della SAT, organizza un Corso di Alta Montagna intitolato a Carlo Marchiodi.

Dall'anno 1978 questi Corsi, pur mantenendo reciprocamente assoluta autonomia finanziaria, dipendendo ciascuno dalle rispettive sezioni madri, si sono unificati per quello che riguarda l'aspetto tecnico-didattico.

Con il presente Regolamento s'intende, di fatto, formalizzare l'unificazione dei vari corsi anche sotto l'aspetto giuridico-economico, riunendoli sotto un'unica denominazione di "SCUOLA DI ALPINISMO E DI SCIALPINISMO GIORGIO GRAFFER" specificando nel contempo quale siano i limiti di intervento "politico-finanziario" di ciascuna delle tre entità dalle quali la Scuola trae origine.

Dall'anno 2000 la Sezione-Madre "G. Rocciatori SAT" ha cessato di esistere ed è stata sciolta con la conseguenza che i membri del Consiglio direttivo sono diventati 9 (nove): 7 (sette) eletti tra i componenti l'organico e 2 (due) di rappresentanza in ragione di 1 (uno) per ciascuna Sezione-Madre rimasta.

Nell'anno 2011, la sede centrale del CAI, attraverso la Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo e Sci Alpinismo, ha modificato alcuni regolamenti ed ha suggerito di aggiornare gli statuti delle Scuole tenendo conto delle novità. Il presente Statuto rispecchia quindi la situazione attuale dei regolamenti e delle normative, insieme alla storia ed alle specificità della Scuola Graffer.



TITOLO I - SCOPI - ATTIVITÀ

Art. 1 - Costituzione

È stata costituita nell'anno 1941 in seno alla sezione universitaria della SAT (SUSAT) e, successivamente, in seno al Gruppo Rocciatori della SAT (G.R. SAT) ed alla Sezione Operaia della SAT (SOSAT) una Scuola di Alpinismo e di Sci Alpinismo a carattere permanente.

Dal 1991 i Corsi, peraltro unificati sotto l'aspetto tecnico-didattico fin dal 1978, assumono la denominazione di "SCUOLA DI ALPINISMO E DI SCI ALPINISMO GIORGIO GRAFFER" e vengono così unificati anche sotto l'aspetto giuridico-economico garantendo così alla Scuola completa autonomia operativo-gestionale.

La Scuola ha sede presso la SAT in Trento ed è retta dal presente Statuto approvato dai Consigli Direttivi della SUSAT, SOSAT e dalla CNSASA

Art. 2 - Scopi

I principali obiettivi che le Scuola si prefigge sono:

- a) fornire agli allievi dei propri corsi le nozioni indispensabili per praticare in ragionevole sicurezza e autonomia l'attività dell'alpinismo, dello scialpinismo e dell'arrampicata libera;
- b) promuovere e diffondere la passione per la montagna, la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in ambiente montano e la cultura della tecnica necessaria per perseguire questi obiettivi;
- c) formare mediante lo svolgimento di un tirocinio gli aspiranti istruttori sezionali affinché siano in grado di essere nominati istruttori sezionali per collaborare con gli istruttori titolati nello svolgimento dei corsi organizzati dalla Scuola;
- d) formare gli istruttori sezionali dal punto di vista tecnico, didattico e culturale, stimolandoli a curare la loro preparazione personale in ambiente, al fine di candidarli ai corsi per titolati di primo livello (regionali) organizzati nell'ambito della CNSASA;
- e) aggiornare gli istruttori regionali dal punto di vista tecnico, didattico e culturale, stimolandoli a curare la loro attività personale in ambiente, al fine di candidarli ai corsi per titolati di secondo livello (nazionali) organizzati nell'ambito della CNSASA;
- f) effettuare regolare aggiornamento del corpo Istruttori per ripassare le tecniche fondamentali di autosoccorso e per mantenere un'elevata qualificazione dell'intero organico anche sugli aspetti innovativi regolarmente promossi dalla CNSASA;
- g) collaborare allo svolgimento di attività sociali su richiesta delle Sezioni, allo scopo di indirizzare tecnicamente l'attività alpinistica e scialpinistica svolta;
- h) collaborare con organismi costituiti nell'ambito del CAI;
- i) promuovere la cultura alpinistica in tutti i suoi aspetti, nell'ambito degli scopi statutari del CAI;

Art. 3 – Attività

L'attività della Scuola deve essere continuativa con l'organizzazione di almeno un corso all'anno. Sospensioni prolungate dell'attività o attività insufficiente conducono allo scioglimento della Scuola da parte della CNSASA che peraltro potrà tenere conto di particolari condizioni e situazioni transitorie.

La Scuola svolge la seguente attività:

- a) organizza principalmente corsi che alla fine del percorso formativo devono fornire all'allievo un certo grado di autonomia, proporzionato al livello del corso e alle capacità iniziali del partecipante; i corsi, strutturati secondo le indicazioni della



CNSASA, possono essere di base, avanzati, di perfezionamento, di carattere monotematico;

- b) svolge corsi interni di aggiornamento per il corpo istruttori a tutti i livelli;
- c) collabora allo svolgimento di attività sociali su richiesta delle Sezioni, compatibilmente con l'impegno richiesto per l'effettuazione dei corsi, allo scopo di promuovere la cultura della sicurezza e della formazione;
- d) fornisce consulenza tecnica nel settore ad altre strutture sezionali,
- e) promuove attività culturale e manifestazioni nel campo dell'alpinismo e/o dello scialpinismo e/o dell'arrampicata libera.

Tutte le attività facenti capo alla Scuola devono comunque essere svolte nel completo rispetto delle indicazioni generali del CAI e delle direttive specifiche della CNSASA.

Resta esclusa qualsiasi forma di manifestazione agonistica

TITOLO II - MEZZI FINANZIARI - MATERIALE TECNICO

Art. 4 - Mezzi Finanziari

Per il conseguimento dei propri scopi la Scuola disporrà:

- a) delle quote di iscrizione ai corsi che devono essere commisurate all'organizzazione e all'attività generale della Scuola;
- b) dei contributi eventualmente erogati dalle Sezioni-Madre, dalla SAT e da altre strutture del CAI;
- c) di contributi eventualmente erogati, a titolo liberale o di sponsorizzazione, da altri enti o da privati.

Eventuali forme di sponsorizzazione devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo della Scuola.

La Scuola non deve avere fini di lucro.

La Scuola provvede al rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organico come specificato dall'art.23.

Art. 5 - Dotazione di Materiale Tecnico

La Scuola si doterà di tutto il materiale tecnico e didattico necessario per lo svolgimento delle proprie attività. Il materiale sarà conforme alle norme vigenti e mantenuto in ottimo stato.

Il Direttore della Scuola, o persona/e da questi delegata/e, è/sono responsabili della custodia e cura del materiale didattico e delle attrezzature.

Per la costituzione di tale dotazione la Scuola può ricorrere, a livello di consulenza, alle Scuole degli OTTO di riferimento, alla CNSASA e al Centro Studi Materiali e Tecniche.

TITOLO III - ORGANICO E FUNZIONAMENTO

Art. 6 - Organico

L'organico della Scuola è costituito dal Corpo Istruttori di cui al seguente articolo 7, da Istruttori non operativi di cui al seguente articolo 10 e da eventuali collaboratori.

I collaboratori sono degli esperti nel settore della didattica per l'insegnamento teorico – culturale nell'ambito dei corsi o addetti ai servizi organizzativi e amministrativi che si dedicano con regolarità alle attività della scuola.

Gli appartenenti all'organico della Scuola devono essere soci del CAI ed accettare in ogni sua parte il presente Statuto.



Art. 7 - Corpo Istruttori della Scuola

Il Corpo Istruttori è costituito da persone che svolgono attività operativa di natura teorica e pratica:

- a) Istruttori di primo e secondo livello di cui al seguente art. 8;
- b) Istruttori Sezionali di cui al seguente art. 9;
- c) Aspiranti Istruttori Sezionali;
- d) Guide Alpine e Aspiranti Guida Alpina.

Possono far parte del Corpo Istruttori tutti coloro che siano in possesso di almeno uno dei sopracitati titoli e che facciano una richiesta scritta con allegato curriculum al Consiglio Direttivo della Scuola. La domanda verrà valutata nel merito dal Consiglio Direttivo della Scuola.

Un Istruttore può far parte dell'organico di una sola Scuola afferente alla CNSASA ma può collaborare con altre scuole.

Deve far parte del Corpo Istruttori almeno un Istruttore di secondo livello (Nazionale).

Per ciascuno dei settori, in cui è attiva la scuola devono far parte del Corpo Istruttori almeno tre Istruttori titolati (art. 8).

I componenti l'organico di cui ai punti b) e c) non possono superare il triplo degli Istruttori titolati operativi.

Art. 8 – Istruttori di Primo e Secondo Livello

Per istruttori di primo e secondo livello si intendono gli istruttori titolati, di cui all'art.29 del Regolamento per gli OTCO e OTTO, cioè coloro a cui il titolo è stato attribuito ufficialmente della CNSASA a seguito di regolari corsi-esame regionali e nazionali. Essi sono INA, INSA, INAL, INSFE per quanto riguarda gli istruttori di secondo livello e IA, ISA, IAL, ISBA, ISFE per quanto riguarda quelli di primo livello. Qualora la CNSASA introduca ulteriori figure di Istruttori titolati, queste fanno automaticamente parte degli istruttori definiti al presente articolo.

Art. 9 - Istruttori Sezionali

Nell'ambito della Scuola operano gli Istruttori Sezionali di cui all'art.34 del Regolamento per gli OTCO e gli OTTO.

Requisiti generali per diventare un istruttore sezionale operante presso una Scuola sono:

- a) essere iscritti al CAI e avere almeno 18 anni;
- b) possedere una capacità tecnica che soddisfi i requisiti minimi di accesso previsti dalla CNSASA;
- c) avere senso di responsabilità e possedere attitudini alle relazioni umane;
- d) avere disponibilità ad operare nella Scuola.

Per conseguire la qualifica di Istruttore Sezionale, oltre al possesso dei requisiti generali di accesso, dovrà seguire nell'ambito della Scuola un percorso di formazione di almeno un anno al fine di acquisire adeguate competenze descritte nel documento "Competenze dell'Istruttore Sezionale operante nelle Scuole della CNSASA".

Art. 10 – Istruttori Non Operativi Benemeriti

Gli Istruttori che, per malattia, infortunio o forza maggiore non sono più in grado di essere operativi all'interno dell'organico e che hanno svolto una significativa attività od acquisito apprezzabili benemeritenze a favore della Scuola, possono continuare a collaborare alle attività della scuola dando il loro contributo dal punto di vista teorico, tecnico e culturale. La loro nomina a "benemerito" compete all'Assemblea della Scuola su proposta del Consiglio Direttivo. Detti Istruttori potranno partecipare a tutti gli eventi e a tutte le attività



organizzate dalla Scuola, ivi comprese le Assemblee annuali ordinarie e straordinarie; essi tuttavia non possono avere alcuna responsabilità durante i corsi non possono essere affidati loro allievi e non hanno diritto di voto.

Gli Istruttori che hanno superato i 75 anni d'età diventano non operativi benemeriti fatto salvo specifica deroga rilasciata dalla CNSASA su richiesta del Direttore.

Gli istruttori non operativi benemeriti possono continuare a fruire della copertura assicurativa offerta nell'ambito del CAI.

Art. 11 – Riconoscimento di “Istruttore Emerito” e di “Istruttore Onorario”

Gli istruttori non operativi, con la qualifica di titolato di primo o secondo livello che abbiano svolto il proprio operato per almeno 15 anni consecutivi dal conseguimento del titolo e con particolare dedizione possono essere nominati “Istruttori Emeriti”. La richiesta deve essere presentata dalla scuola alla CNSASA che, sentito OTTO, provvederà alla nomina in occasione dei Congressi Regionali o del Congresso Nazionale degli Istruttori.

Analogamente gli istruttori non operativi, con la qualifica di istruttore sezionale che abbiano svolto il proprio operato per almeno 15 anni consecutivi dal conseguimento del titolo e con particolare dedizione possono essere nominati “Istruttori Onorari”. La richiesta deve essere presentata dalla scuola all'OTTO di riferimento e alla Sezione la quale provvederà poi alla nomina.

Art. 12 – Aspiranti Istruttori Sezionali

Requisiti generali per diventare un aspirante istruttore sezionale presso una Scuola sono:

- a) essere iscritti al CAI e avere compiuto 18 anni;
- b) possedere una capacità tecnica che soddisfi i requisiti minimi di accesso previsti dalla CNSASA provata da una attività alpinistica di almeno 2 anni;
- c) avere senso di responsabilità e possedere attitudini alle relazioni umane.
- d) avere disponibilità ad operare nella Scuola.

Dopo un adeguato tirocinio e con attività tecnica e didattica di sufficiente livello ed auspicabilmente entro 5 anni dal loro ingresso nella Scuola, gli aspiranti istruttori sezionali possono essere invitati dal Consiglio Direttivo della Scuola a partecipare ai corsi esame regionali per il conseguimento del titolo di Istruttore Sezionale o di Istruttore di primo livello.

Durante i corsi all'Aspirante Istruttore Sezionale non possono essere affidati allievi e non può avere responsabilità di allievi.

Art. 13 – Organi della Scuola

Gli organi della Scuola sono:

- Il Direttore della Scuola
- Il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea della Scuola

Possono anche essere nominati: Vice-Direttore/i, Commissioni Tecniche, un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 14 - Direttore

Il Direttore della Scuola è un Istruttore di secondo livello (Nazionale).

Il Direttore viene nominato dall'assemblea dei componenti la Scuola, entro il mese di novembre dell'anno di scadenza; dura in carica tre anni, ma può essere sostituito qualora le circostanze lo richiedano. Il direttore può essere rieletto per più mandati.



Il Direttore rappresenta la Scuola, ha funzioni tecniche e risponde nei confronti della CNSASA, dell'OTTO competente, del Consiglio Direttivo delle Sezioni-Madre del buon funzionamento della Scuola e della corretta conduzione dei corsi.

Svolge una serie di adempimenti, quali:

- a. presenta all'assemblea della Scuola entro lo scadere di ogni anno la relazione dell'attività svolta, il bilancio consuntivo e il programma dell'attività;
- b. verifica la corrispondenza dei programmi dei vari corsi con le direttive emanate dalla CNSASA;
- c. presenta, con l'approvazione del Consiglio Direttivo della Scuola i componenti dell'organico da inviare ai corsi di formazione per titolati di primo (regionali) e secondo livello (nazionali);
- d. convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea della Scuola;
- e. è responsabile delle comunicazioni con la CNSASA e con l'OTTO di riferimento e diffonde tra gli istruttori le direttive e le comunicazioni che provengono dalla CNSASA e dall'OTTO di riferimento;
- f. è responsabile dell'accesso riservato al portale www.cnsasa.it ma può delegare lo svolgimento delle funzioni ad un componente della Scuola;
- g. è responsabile dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato dalla CNSASA ma può delegare la sua gestione ordinaria ad un componente della Scuola;
- h. mantiene aggiornato l'organico della Scuola curando l'aggiornamento dei dati contenuti nel portale;
- i. favorisce il più possibile i rapporti tra la scuola e le altre attività sezionali;
- j. è il responsabile legale del dominio internet che si ha facoltà di costituire per rendere note sul web le proprie attività.

Art. 15 - Vice Direttore

Il Vice Direttore è un istruttore titolato, viene nominato dall'Assemblea della Scuola su proposta del direttore e dura in carica tre anni.

Coadiuvava il Direttore nella conduzione della Scuola e lo sostituisce in caso di necessità.

Può essere nominato un vice direttore per ciascun settore di attività

Art. 16 - Segretario

Il Segretario è, di norma, nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo. Può essere nominato anche al di fuori dell'organico della Scuola, purché sia socio del CAI; in questo caso non è parte attiva nell'attività didattica e partecipa alle riunioni e alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo della Scuola, dura in carica tre anni, è formato da nove componenti. Sette, denominati "elettivi", vengono eletti come specificato all'art. 21, mentre gli altri due, denominati di "rappresentanza" sono nominati in ragione di uno per ciascuna delle Sezioni-Madre e designati dalle rispettive Direzioni.

Le cariche "elettive e di rappresentanza" non sono tra loro cumulabili.

Il Consiglio Direttivo della Scuola si riunisce quando ritenuto necessario, ma almeno tre volte l'anno, su convocazione del Direttore o su richiesta della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza: in caso di parità è determinante il voto del Direttore. In caso di dimissioni il posto vacante è occupato dal primo dei non eletti o da un altro componente nominato dalle Sezioni-Madre

Il Consiglio Direttivo ha in generale il compito di coadiuvare il Direttore nella gestione delle



attività della Scuola ed in particolare svolge alcuni compiti:

- a) preparare i lavori dell'Assemblea;
- b) indica i componenti dell'organico da inviare ai corsi di formazione regionali e nazionali;
- c) valuta le domande di ammissione all'organico della Scuola;
- d) esonera in via temporanea dalla partecipazione alle attività i componenti l'organico secondo quanto previsto nell'art. 18 e 22;
- e) indica i nominativi della segreteria, del responsabile materiali e di componenti dell'organico a cui possono essere affidate mansioni particolari in base alle necessità della Scuola;
- f) nominare ogni anno i direttori dei corsi;
- g) valuta, per i singoli corsi, il programma, il calendario, il numero degli allievi da ammettere, le modalità di conduzione;
- h) delibera eventuali provvedimenti nei confronti di componenti dell'organico;
- i) delibera sulla cessazione dall'organico di componenti;
- j) nomina i componenti delle eventuali Commissioni Tecniche.

Alle sedute possono essere invitati soggetti esterni, in particolare i rappresentanti di OTTO, OTCO ed i Direttori dei corsi.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale.

Art. 18 - Sanzioni Disciplinari

I componenti il Corpo istruttori dipendono dal Consiglio Direttivo che può adottare nei loro confronti delle Sanzioni disciplinari, quali il rimprovero scritto e, nei casi recidivi, l'espulsione dalla Scuola.

Contro le sanzioni disciplinari il componente potrà appellarsi all'assemblea della Scuola da indire entro sessanta giorni dalla comunicazione della sanzione.

Un componente il Corpo Istruttori decade dall'organico della Scuola automaticamente nei seguenti casi:

1. nel caso di mancata partecipazione alle lezioni teoriche e pratiche di almeno uno dei corsi organizzati dalla Scuola, per due anni consecutivi e senza validi motivi giustificativi;
2. nel caso di mancata attività per tre anni consecutivi al di fuori dei corsi programmati senza validi motivi giustificativi.

Il Consiglio Direttivo può esonerare in via temporanea, dalla partecipazione ai Corsi gli Istruttori che non diano più sufficienti garanzie di sicurezza e capacità nella funzione di capocordata, o che manifestino comportamenti palesemente contrari o nocivi ai principi morali ed all'immagine della Scuola.,

Art. 19 – Commissioni Tecniche

Nell'ambito della Scuola possono essere costituite una o più Commissioni Tecniche, formate da componenti l'organico della scuola.

Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee, sono nominate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, nella quale saranno specificati i compiti, i responsabili ed i tempi entro cui presentare i lavori.

In caso di particolari esigenze tecniche, il Consiglio Direttivo potrà indicare e richiedere la partecipazione alle predette commissioni anche di persone esterne all'organico della Scuola.

Art. 20 - Presidente

La Scuola ha la facoltà di nominare un Presidente al quale competono funzioni



rappresentative da svolgere in collaborazione con il Consiglio Direttivo

Art. 21 - Assemblea della Scuola

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo. Essa potrà essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Corpo Istruttori, dalla CNSASA e dall'OTTO competente.

L'assemblea della Scuola è composta dagli istruttori di primo e secondo livello, dagli istruttori sezionali, dagli Aspiranti Istruttori Sezionali che risultano dall'elenco inserito nel portale della CNSASA e dagli istruttori non operativi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti il Corpo istruttori più uno, in seconda convocazione con almeno un terzo del Corpo istruttori.

L'assemblea ha il compito di:

- a) nominare il Direttore;
- b) nominare, su proposta del direttore, il vice direttore/i;
- c) nominare il Consiglio Direttivo della scuola;
- d) nominare l'eventuale Presidente della Scuola;
- e) discutere ed approvare il bilancio consuntivo della Scuola;
- f) proporre ed eventualmente approvare modifiche al presente Statuto;
- g) discutere l'attività svolta e da svolgere nell'ambito della Scuola;
- h) decidere sugli argomenti proposti alla discussione dalla direzione della Scuola, dalla CNSASA, dall'OTTO competente, dalla eventuale Commissione Tecnica, da componenti della Scuola in numero superiore ad un terzo dell'organico;
- i) discutere e deliberare su qualsiasi altro argomento strettamente attinente al funzionamento della Scuola.

Tutti i componenti operativi dell'organico hanno diritto di voto; mentre gli eventuali collaboratori non hanno diritto di voto. Per quanto riguarda l'elezione dei sette componenti il Consiglio Direttivo, la votazione è segreta, in ogni altro caso, il diritto di voto sarà esercitato per alzata di mano, fatto salvo l'ipotesi di scioglimento della Scuola che dovrà essere decisa con votazione a scheda segreta. Le delibere relative a ciascun punto sono valide se ricevono voti favorevoli in numero superiore alla metà dei presenti aventi diritto al voto.

È ammessa la delega, nella misura massima di una per ogni partecipante avente diritto al voto e di ogni assemblea sarà tenuto un verbale.

Art. 22 - Cessazione dall'organico

La cessazione dall'organico avviene:

1. per provvedimento emanato dalla CNSASA;
2. per mancata iscrizione al C.A.I.;
3. per dimissioni presentate per iscritto;
4. a seguito di delibera del Consiglio Direttivo della Scuola presa in conseguenza di: gravi mancanze disciplinari, di imprudenza, di imperizia tecnica sopravvenuta, di mancata collaborazione allo svolgimento dei corsi per due anni consecutivi o di inattività tecnica per tre anni consecutivi, salvo giustificati motivi;
5. per motivi di cui all'art. 18.

Art. 23 - Rimborsi Spese

Tutti i componenti della Scuola prestano la loro opera senza alcuna retribuzione, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute che non dovranno comunque essere superiori a quanto previsto dalle norme del Sodalizio.



TITOLO IV - CORSI

Art. 24 - Corsi

La Scuola organizza corsi esclusivamente nell'ambito del CAI. I corsi di norma sono rivolti solo ai soci del CAI. L'ammissione ai corsi di non soci è strettamente legata a quanto disposto dalla CNSASA.

Eventuali corsi richiesti da realtà esterne al sodalizio, devono essere preventivamente sottoposte all'OTTO di riferimento e alla CNSASA e potranno essere svolti solo dopo essere stati esplicitamente autorizzati.

Salvo casi particolari, da sottoporre di volta in volta alla CNSASA, i corsi devono avere la denominazione e le caratteristiche stabilite dalla CNSASA

Per ciascun corso va richiesto preventivamente, tramite il portale della CNSASA, un nullaosta all'OTTO competente. A conclusione del corso deve essere presentata una relazione finale, secondo le direttive e le indicazioni della CNSASA.

I contenuti tecnici e didattici, le modalità specifiche di effettuazione devono rispettare quanto disposto dalla CNSASA nel Regolamento dei Corsi Sezionali.

Il controllo della corretta ed efficiente effettuazione dei corsi spetta all'OTTO competente.

Potranno essere organizzati corsi in discipline non comprese in quelle previste dal presente Statuto, nel rispetto comunque delle indicazioni della CNSASA e dell'OTTO competente

Art. 25 - Direzione dei Corsi

I Direttori dei corsi sono Istruttori titolati, nominati secondo le direttive della CNSASA, oppure Guide Alpine operanti nell'ambito della Scuola.

Ciascun Direttore può nominare un vice direttore che lo coadiuva nella conduzione del corso e può affidare compiti specifici ai singoli istruttori.

Il Direttore del corso elabora un programma e un calendario del corso ed è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento del corso.

I Direttori dei Corsi hanno autonomia operativa ed organizzativa nel pieno rispetto delle direttive date dal Consiglio Direttivo della Scuola e delle indicazioni fornite da CNSASA e OTTO di riferimento.

Art. 26 - Programmi

I programmi di ciascun corso devono rispettare quanto disposto dalla CNSASA nel Regolamento dei Corsi Sezionali.

Programmi che si discostano anche in parte, ma in modo significativo, da quanto previsto nel Regolamento di cui sopra, devono di volta in volta essere approvati dalla CNSASA.

Art. 27 - Corpo Istruttori dei Corsi

Il Direttore di ciascun corso designa il corpo istruttori del corso stesso nell'ambito dell'organico della Scuola.

Il Direttore del Corso è tenuto a chiedere il nullaosta del Consiglio Direttivo della Scuola, se vuole inserire nel corpo istruttori del corso soggetti qualificati esterni alla Scuola.

Il numero degli istruttori deve essere rapportato al numero degli allievi secondo quanto disposto dalla CNSASA nel Regolamento dei Corsi Sezionali.

Durante lo svolgimento del corso gli istruttori devono rispettare le disposizioni del Direttore del corso.



Art. 28 - Partecipazione ai Corsi

Le modalità di iscrizione vengono stabilite per ogni corso e pubblicizzate con sufficiente anticipo rispetto alla data di apertura delle iscrizioni stesse.

Gli allievi d'età inferiore ai diciotto anni dovranno presentare autorizzazione di entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.

Per corsi aventi scopi particolari possono essere precisate diverse modalità d'ammissione. Gli allievi che partecipano ai corsi devono presentare un certificato medico che attesti lo "stato di buona salute" per lo svolgimento di attività non agonistica.

Durante lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni gli allievi devono osservare stretta dipendenza disciplinare dagli istruttori.

Durante lo svolgimento del corso il Direttore, sentito il parere degli istruttori, può escludere gli elementi non ritenuti idonei o il cui comportamento non venga ritenuto adeguato.

La frequentazione della montagna, della falesia e delle strutture indoor di arrampicata sono attività che presentano dei rischi e chi le pratica se ne assume la piena responsabilità; le scuole del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile. Con la loro adesione Istruttori ed Allievi sono consapevoli che nello svolgimento dell'attività alpinistica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile.

La Scuola provvede ad attivare polizze assicurative per infortuni e per responsabilità civile a favore dei partecipanti ai vari corsi (Istruttori ed allievi) secondo le modalità indicate dalla Sede Centrale

TITOLO V - ATTIVITÀ D'AGGIORNAMENTO

Art. 29 - Aggiornamento del Corpo Istruttori

Ogni scuola, anche in forma di consorzio tra scuole, è tenuta ad organizzare annualmente almeno un aggiornamento teorico pratico rivolto a tutti gli istruttori che compongono l'organico.

L'attività di aggiornamento periodica e qualificata sul piano tecnico, didattico e culturale ha l'obiettivo di:

- a) ripassare le tecniche di base e le manovre fondamentali di autosoccorso della disciplina praticata;
- b) uniformare e coordinare le modalità di insegnamento da applicare durante i corsi;
- c) contribuire alla formazione dell'aspirante Istruttore Sezionale;
- d) aggiornare l'organico degli istruttori su aspetti innovativi elaborati dalle Scuole Centrali e sostenuti dalla Commissione Nazionale.

Gli aggiornamenti, le cui caratteristiche sono definite dalla CNSASA, sono coordinati da un Istruttore Nazionale che può avvalersi delle competenze specifiche di qualsiasi componente dell'Organico e anche di esperti esterni.

TITOLO VI - MODIFICHE REGOLAMENTO E SCIoglimento DELLA SCUOLA

Art. 30 - Scioglimento della Scuola

Lo scioglimento della Scuola sarà deciso da un'assemblea esclusivamente indetta a tale scopo, con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti il corpo istruttori.

Lo scioglimento può avvenire solamente con l'approvazione della maggioranza qualificata degli aventi diritto.

Lo scioglimento della Scuola dovrà essere comunque ratificato dalla Direzione delle

